

(N. 1780)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 5 luglio 1951
(V. Stampato N. 520-86) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 LUGLIO 1951

Ratifica del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, concernente aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico; e diniego di ratifica del decreto legislativo 19 ottobre 1947, n. 1262, concernente modificazioni agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, concernente l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico.

(1) I decreti legislativi che formano oggetto del presente disegno di legge sono compresi nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946 n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralecia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono straleciati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, è ratificato.

Art. 2.

Il decreto legislativo 19 ottobre 1947, n. 1262, non è ratificato.

Art. 3.

Ogni disposizione, quand'anche di carattere particolare e pure se emanata posteriormente ai decreti di cui ai precedenti articoli, che comunque contrasti con la disciplina sancita dagli articoli 10 e 11 del predetto decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, per la materia contemplata negli articoli medesimi, è abrogata.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
5 AGOSTO 1947, N. 778.

—
Aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico.
—

Art. 1.

Le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite dalle tabelle di cui agli allegati I a VII al presente decreto.

Art. 2.

Salvo quanto stabilito nel successivo articolo 8, sono aumentate del 30 per cento le misure degli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 31 maggio 1947 per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nel precedente articolo 1.

Sull'importo lordo di ciascun emolumento risultante dall'applicazione del precedente comma si opera l'arrotondamento nelle misure previste dall'articolo 1 - secondo comma - del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

Art. 3.

Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione dei precedenti articoli non hanno effetto sulle indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati ed ancorchè utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate in detti articoli.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai compensi per lavoro straordinario, al premio giornaliero di presenza, alla tredicesima mensilità, nonchè ai cottimi ed ai soprassoldi percentuali di cui al decreto del

Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585. Al personale dipendente dall'Amministrazione postelegrafonica e da quella delle Ferrovie dello Stato è data facoltà di optare per il premio giornaliero di presenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, qualora risulti più favorevole del premio di interessamento fruito dal personale predetto in base ai rispettivi ordinamenti speciali.

Art. 4.

L'importo dell'assegno personale, previsto dall'articolo 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione del presente decreto, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione dei precedenti articoli 1 e 2.

Gli altri assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti dell'indennità di carovita e dell'aggiunta di famiglia e competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, e vanno aumentati del 30 per cento.

Al personale che al 1° giugno 1947 consegua un miglioramento economico complessivo per stipendio, paga o retribuzione e assegni personali di cui sopra, che non superi di almeno 2500 lire mensili lorde il trattamento complessivo spettante agli stessi titoli al 31 maggio 1947, è attribuito un assegno *ad personam* dell'importo necessario per raggiungere l'indicato beneficio di lire 2500. L'assegno stesso è riassorbibile negli aumenti che si verifichino, a qualsiasi titolo, nello stipendio, paga o retribuzione, per cause diverse dalla prima attuazione del presente decreto considerata rispetto al grado ed alla posizione di anzianità rivestiti al 31 maggio 1947.

Salvo quanto disposto dai precedenti primo e secondo comma, gli assegni personali ivi previsti restano suscettibili di riassorbimento ai sensi delle disposizioni in base alle quali gli assegni stessi sono stati attribuiti.

Art. 5.

Il limite di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente il cumulo di stipendi, già modificato dall'articolo 3 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, dall'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, è elevato da lire 100.000 a lire 200.000.

Art. 6.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 7.

Con effetto dal 1° maggio 1947, nei riguardi del personale civile non di ruolo contemplato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, la retribuzione da computare, ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario e del premio giornaliero di presenza, di cui all'articolo 2, lettera a), ed all'articolo 8, 1° comma, del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, è quella effettivamente in godimento in base alla anzianità di servizio ai sensi del citato decreto n. 207.

Art. 8.

Con separati decreti, da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, si provvederà alla revisione, entro e non oltre i limiti dei miglioramenti derivanti dall'applicazione delle precedenti disposizioni, del trattamento economico:

a) dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, degli assuntori ferroviari e, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

b) degli ufficiali giudiziari;

c) del personale aggregato delle carceri;
d) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

e) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nel precedente articolo 1;

f) dei soldati, caporali e caporali maggiori dell'Esercito ed equiparati della Marina e dell'Aeronautica ancorchè raffermati o vincolati a forma speciale.

Il presente articolo è applicabile pure al personale degli Uffici del lavoro e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione e a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori, assuntori e dipendenti statali di cui alla lettera a) del presente articolo, nonché ad altri personali non classificati tra i dipendenti statali, cui, in precedenti occasioni, siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore del personale statale.

Art. 9.

Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali sono stabilite dalla tabella di cui all'allegato VIII al presente decreto. A detti funzionari sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli.

Le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati ad estendere al dipendente personale, mediante deliberazione dei competenti organi, le concessioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 nel limite massimo di quelle previste dalle disposizioni in esse contenute, ferma inoltre la facoltà di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione del precedente comma spetta al personale che presti servizio per almeno 42 ore settimanali. È invece dovuto in proporzione quando il servizio prestato sia inferiore alle 42 ore settimanali.

Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma,

del numero di ore settimanali di lezione cui è tenuto, per obbligo di orario, l'insegnante statale che presti lo stesso insegnamento e sia nella medesima posizione giuridica.

A favore dei Comuni e delle Provincie può essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1947, un anticipo non superiore ai quattro dodicesimi della maggiore spesa, ragguagliata ad anno, derivante dalla prima applicazione del presente articolo, da recuperare con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro. La spesa per i titoli suindicati è compresa fra quelle obbligatorie degli enti locali territoriali, con facoltà di eccedere, previa autorizzazione del Ministro per l'interno di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, i limiti massimi stabiliti per le imposte e sovrimposte, dopo che siano state applicate tutte le imposizioni previste dalle leggi sui tributi locali nella misura massima attualmente consentita.

Nei miglioramenti economici comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo s'intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico eventualmente concessi posteriormente all'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di concessione di nuovi assegni, fatta eccezione dei compensi per lavoro straordinario, del premio giornaliero di presenza e degli adeguamenti consentiti in applicazione dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale di cui al citato regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 10.

Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè le Aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Provincie, dai Comuni e dagli altri Enti suindicati, sono autorizzati ad aggiornare mediante deliberazione dei competenti organi da approvare dal Ministro competente di concerto con il Mi-

nistro per il tesoro, nei limiti degli aumenti percentuali risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, le misure degli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 31 maggio 1947, risultanti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1946, n. 577, del personale non vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, di grado o categoria parificabile a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Il miglioramento economico di cui al precedente comma può essere contenuto, in relazione alle disponibilità finanziarie dell'Ente ed alle particolari situazioni locali, in misura inferiore e deve essere congruamente ridotto nei confronti del personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente la attività, con l'osservanza del disposto dei commi terzo e quarto del precedente articolo 9 del presente decreto.

Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale è ammesso a favore degli Enti ed Istituti di cui sopra per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo. Agli Enti ed Istituti predetti si applica anche il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 9.

Art. 11.

I regolamenti organici concernenti la determinazione della consistenza numerica e la disciplina giuridica ed economica dei personali degli Enti ed Istituti contemplati dal precedente articolo 10 devono essere approvati mediante provvedimenti da emanare dal Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il precedente comma si applica anche agli Enti ed Istituti suindicati, i cui personali siano tuttora disciplinati da regolamenti non approvati ai sensi del comma medesimo.

Art. 12.

Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti del precedente comma non si tiene conto della moglie legalmente sepa-

rata o provvista a titolo proprio dell'indennità di cui ai precedenti commi del presente articolo o di analoga indennità (quale dipendente da altro ente pubblico o da ente di diritto pubblico, o parastatale, o da azienda privata) nè dei figli coniugati, nè dei figli che prestino servizio retribuito alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici locali o di diritto pubblico o parastatali o di aziende private o che siano comunque provvisti di reddito di lavoro superiore a lire 4.000 mensili, nè infine dei figli ricoverati, gratuitamente, presso istituti di istruzione o di educazione, o in servizio militare ».

Art. 13.

L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo precedente si considera sufficiente per il proprio mantenimento un reddito di lire 5.000 mensili e per il mantenimento delle altre persone un ulteriore reddito di lire 4.000 mensili per ciascuna di esse ».

Art. 14.

L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484, è sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1946, dal seguente:

« Ferme restando le condizioni previste dall'articolo 1 - penultimo comma - del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, la facoltà di elevare l'aliquota dell'indennità di carovita a favore del personale con sede di servizio nei Comuni per i quali ricorrano le condizioni predette, si intende applicabile nei soli riguardi dei dipendenti aventi sede di servizio nei Comuni che appartengano alla stessa provincia in cui trovansi il comune maggiore e che dal medesimo non siano distanti più di trenta chilometri misurati su via ordinaria fra le rispettive sedi comunali ».

Art. 15.

Il contributo a favore dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dell'Opera di previdenza del personale

dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è elevato dal 2 per cento al 4 per cento con effetto dal 1° luglio 1947, ferma restando la ripartizione in parti uguali fra l'Amministrazione e il personale.

Con decreti del Capo provvisorio dello Stato da emanarsi su proposta del Ministro per il tesoro - di concerto con quello per i trasporti per quanto riguarda l'Opera di previdenza per il personale dipendente dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato - saranno rivedute le prestazioni dovute dal 1° luglio 1947 a favore degli iscritti alle predette Opere di previdenza.

Art. 16.

Il limite massimo della retribuzione spettante agli estranei all'Amministrazione dello Stato, incaricati di speciali studi a norma dell'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, o di altra analoga disposizione, è stabilito in importo pari allo stipendio iniziale previsto per il personale statale di grado quinto.

Nei riguardi degli insegnanti di Università o di Istituti di istruzione superiore, incaricati di studi o della direzione di uffici ai sensi del citato articolo 57 o di altra analoga disposizione, il limite massimo della retribuzione è pari ad un terzo dell'importo di cui al precedente comma.

Art. 17.

La percentuale d'aumento di stipendio risultante per i primi due gradi dell'ordinamento gerarchico, approvato con il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dal rapporto fra gli stipendi indicati per i predetti gradi nella tabella n. 1 dell'allegato I al presente decreto e gli stipendi in vigore al 31 maggio 1947 per i gradi medesimi si applica rispettivamente agli stipendi in vigore alla stessa predetta data per i Ministri e per i Sottosegretari di Stato.

Lo stipendio del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore al 31 maggio 1947 è incrementato di un importo pari a quello dell'aumento di stipendio risultante, in applicazione del precedente comma, per i Ministri Segretari di Stato.

L'importo mensile degli stipendi dei membri del Governo risultante dall'applicazione dei precedenti commi va arrotondato, per eccesso, a mille lire.

Fermo restando il disposto dell'articolo 78 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per i Ministri Segretari di Stato e per i Sottosegretari di Stato, si considera, agli effetti della pensione e delle relative ritenute, lo stipendio del grado 1 del predetto ordinamento gerarchico.

Agli Alti Commissari sono attribuiti lo stipendio risultante per i Sottosegretari di Stato dall'applicazione dei precedenti primo e terzo comma, nonchè le indennità di carica e di alloggio previsto dalle vigenti disposizioni per i Sottosegretari di Stato; ed agli Alti Commissari aggiunti sono attribuite le competenze predette ridotta ciascuna di un quarto.

Agli effetti della pensione e delle relative ritenute per gli Alti Commissari e gli Alti Commissari aggiunti si considerano rispettivamente gli stipendi dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico, salvo che per la propria posizione di impiego civile o militare essi fruiscano di stipendio pensionabile inferiore, nel qual caso si applica il disposto dell'articolo 78 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Le cariche di membro del Governo, nonchè di Alto Commissario e di Alto Commissario aggiunto, non danno titolo nè nell'indennità di carovita nè ad altre competenze od assegni accessori stabiliti per i dipendenti statali in relazione al loro rapporto d'impiego.

Art. 18.

A decorrere dal 1° luglio 1947 e fino a quando il trattamento economico dei dipendenti statali non sarà adeguato all'entità e all'importanza delle funzioni ad essi attribuite, al personale stesso è rimborsato, a carico del bilancio dello Stato e delle Amministrazioni autonome di Stato, l'importo delle ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare

ed addizionale sulle competenze di qualsiasi natura loro corrisposta in relazione alla posizione di dipendente statale.

Il rimborso di cui al precedente comma si applica anche a favore dei membri del Governo, degli Alti Commissari e degli Alti Commissari aggiunti.

Il rimborso sarà effettuato contemporaneamente al pagamento delle competenze a carico dei capitoli di spesa su cui gravano le competenze medesime e le modalità di contabilizzazione in entrata e in uscita delle ritenute saranno stabilite con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze.

Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche ai personali menzionati nel precedente articolo 8.

Nei riguardi dei personali indicati nei precedenti articoli 9 e 10 il rimborso di cui al precedente primo comma può essere concesso previa deliberazione dei competenti organi degli Enti da cui i personali stessi dipendono ed il relativo onere farà carico ai bilanci degli Enti stessi.

Art. 19.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli 7, 14, 15 e 18, ha effetto dal 1° giugno 1947.

ALLEGATO I.

Stipendi per gli ufficiali, gli insegnanti e gli altri personali civili dei gruppi A, B, C.

Tabella n. 1.

PERSONALE DEI GRUPPI A, B e C DELL'ORDINAMENTO GERARCHICO.

GRADO	STIPENDI					Anni richiesti per gli aumenti periodici		
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C
I	720.000	—	—	—	—	—	—	—
II	630.000	—	—	—	—	—	—	—
III	570.000	—	—	—	—	—	—	—
IV	480.000	510.000	540.000	—	—	4	—	—
V	370.000	385.000	400.000	—	—	4	—	—
VI	305.000	315.000	325.000	—	—	4	4	—
VII	260.000	266.000	274.000	—	—	4	4	—
VIII	230.000	235.000	240.000	—	—	4	4	4
IX	201.000	206.000	211.000	216.000	—	4	4, 4, 5	4, 5, 5
X	175.000	180.000	185.000	190.000	—	3, 3, 4	4, 4, 5	4, 5, 5
XI	150.000	154.000	158.000	164.000	—	2	2, 2, 3	4
XII	124.000	127.000	130.000	133.000	136.000	2	2	3
XIII	108.000	112.000	116.000	120.000	122.000	—	—	2

Nota. — Quando abbiano raggiunto lo stipendio massimo del proprio grado, i sottotenenti del Corpo equipaggi militari marittimi, i sottotenenti maestri di scherma ed i maestri direttori di banda sono ammessi a tre successivi aumenti triennali e ad un successivo aumento quadriennale con gli stipendi rispettivamente di lire 175.000, 180.000, 185.000, 190.000 ed i tenenti e i capitani del predetto Corpo sono ammessi a due successivi aumenti triennali, con gli stipendi, rispettivamente, per i primi di lire 201.000 e 206.000 e per i secondi di lire 230.000 e 235.000.

Tabella n. 2.

STIPENDI PER GLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO

durante i primi tre mesi di richiamo in servizio (salvo il trattamento più favorevole eventualmente spettante in base al secondo comma dell'articolo 158 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

	Stipendio
Generale designato d'armata ed equiparati	568.000
Generale di Corpo d'armata	518.000
Generale di divisione	431.000
Generale di brigata	334.000
Colonnello	281.000
Tenente colonnello	241.000
Maggiore	208.000
Capitano	186.000
Tenente	165.000
Sottotenente	143.000

ALLEGATO II.

Stipendi per gli agenti subalterni.

Tabella n. 1.

PERSONALE SUBALTERNO COMUNE A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI.

	STIPENDI						Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	
Commesso capo	141.000	145.000	150.000	—	—	—	3
Primo commesso	136.000	138.000	141.000	—	—	—	4
Usciere capo	120.000	123.000	127.000	130.000	134.000	—	4
Usciere	106.000	110.000	114.000	116.000	118.000	—	4
Inserviente	90.000	95.000	99.000	103.000	106.000	—	2
Capo agente tecnico	138.000	142.000	147.000	—	—	—	3
Agente tecnico	120.000	123.000	127.000	130.000	134.000	137.000	4

Tabella n. 2.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA.

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
<i>Agenti di sanità pubblica.</i>								
Capo guardia	132.000	136.000	140.000	143.000	—	—	—	4
Guardia di sanità	115.000	118.000	121.000	127.000	130.000	—	—	4
<i>Istituto superiore di sanità.</i>								
Sorvegliante capo	147.000	—	—	—	—	—	—	—
Sorvegliante	138.000	142.000	—	—	—	—	—	4
Agente tecnico	120.000	123.000	127.000	130.000	134.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II.

Tabella n. 3.

MINISTERO DELLE FINANZE.

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
<i>Tasse sugli affari.</i>								
Bollatore capo e indicatore capo del registro	134.000	136.000	138.000	—	—	—	—	4
Bollatore e indicatore del re- gistro	116.000	120.000	123.000	127.000	130.000	134.000	—	4
<i>Canali patrimoniali dello Stato.</i>								
Assistente idraulico	120.000	123.000	127.000	130.000	134.000	—	—	4
Custode	106.000	110.000	114.000	116.000	118.000	—	—	4
<i>Dogane.</i>								
Commesso	110.000	115.000	119.000	123.000	130.000	136.000	—	4
<i>Laboratori chimici delle Dogane.</i>								
Operaio	114.000	116.000	120.000	128.000	134.000	140.000	—	4
<i>Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.</i>								
Agente di custodia	140.000	143.000	147.000	—	—	—	—	4
Agente di controllo	125.000	128.000	133.000	137.000	—	—	—	4
Commesso	114.000	117.000	120.000	123.000	—	—	—	4
Maestra alle lavorazioni	116.000	120.000	125.000	129.000	134.000	—	—	4

Tabella n. 4.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
<i>Amministrazione centrale.</i>								
Primo custode del Museo colo- niale	127.000	130.000	133.000	136.000	140.000	—	—	4
Custode	107.000	112.000	115.000	119.000	121.000	124.000	—	4

Segue: ALLEGATO II.

Tabella n. 5.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

	S T I P E N D I							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
<i>Personale proveniente dalla cessata Real Casa.</i>								
Sorvegliante	120.000	123.000	127.000	130.000	136.000	140.000	143.000	4
Agente di custodia	106.000	110.000	114.000	116.000	118.000	—	—	4
<i>Università ed Istituti di istruzione superiore, osservatori astronomici e scuola normale superiore di Pisa.</i>								
Tecnico	116.000	120.000	125.000	130.000	136.000	142.000	147.000	4
Levatrice	116.000	119.000	123.000	128.000	132.000	—	—	4
Levatrice assistente	103.000	110.000	115.000	118.000	—	—	—	4
Bidello e custode	106.000	110.000	115.000	118.000	121.000	127.000	132.000	4
<i>Scuola magistrale di educazione dei ciechi in Roma.</i>								
Bidello-custode	106.000	110.000	115.000	118.000	121.000	127.000	132.000	4
<i>Scuola ostetrica di Venezia.</i>								
Levatrice superiore	116.000	119.000	123.000	128.000	132.000	—	—	4
<i>Università di Napoli. (Ruolo transitorio).</i>								
Bacillare dell'Istituto di anatomia patologica	106.000	110.000	115.000	118.000	121.000	127.000	132.000	4
Curatore della collezione elmintologica italiana	116.000	120.000	125.000	130.000	136.000	142.000	147.000	4
<i>Giardino coloniale di Palermo.</i>								
Capo coltivatore	115.000	119.000	124.000	129.000	136.000	141.000	146.000	4
<i>Scuole medie.</i>								
Macchinista	116.000	119.000	123.000	128.000	132.000	—	—	4
Bidello	106.000	110.000	114.000	116.000	118.000	—	—	4
<i>Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.</i>								
Custode	106.000	110.000	115.000	118.000	121.000	127.000	132.000	4
<i>Biblioteche pubbliche governative.</i>								
Custode capo	120.000	123.000	127.000	130.000	134.000	—	—	4
Custode	106.000	110.000	114.000	116.000	118.000	—	—	4
<i>Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.</i>								
Primo custode	127.000	130.000	133.000	136.000	140.000	—	—	4
Custode e guardia notturna	107.000	112.000	115.000	119.000	121.000	124.000	—	4
<i>Calcografia, opificio di pietre dure e gabinetto fotografico.</i>								
Operatore	114.000	117.000	123.000	129.000	136.000	140.000	—	4

Segue: ALLEGATO II.

Tabella n. 6.

MINISTERO DELL'INTERNO.

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
<i>Pubblica sicurezza.</i>								
Usciere di Questura	111.000	115.000	117.000	120.000	123.000	—	—	4
<i>Archivi di Stato.</i>								
Custode	120.000	123.000	127.000	130.000	134.000	—	—	4
Usciere	106.000	110.000	114.000	116.000	118.000	—	—	4
Inserviente	90.000	95.000	98.000	103.000	106.000	—	—	2

Tabella n. 7.

MINISTERO DELLA DIFESA (Esercito).

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
<i>Amministrazione Centrale.</i>								
Legatore di libri e commesso di magazzino	120.000	123.000	127.000	130.000	134.000	—	—	4

Tabella n. 8.

MINISTERO DELLA DIFESA (Marina).

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 5° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
<i>Amministrazione Centrale.</i>								
Commesso di cassa	120.000	123.000	127.000	130.000	134.000	—	—	4
<i>Servizio dei fari e del segnalamento marittimo.</i>								
Agente capo	120.000	123.000	127.000	130.000	134.000	—	—	4
Agente	106.000	110.000	114.000	116.000	118.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II.

Tabella n. 9.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	A. 5° aumento	Al 6° aumento	
<i>Stazioni sperimentali agrarie.</i>								
Tecnico	116.000	120.000	125.000	130.000	136.000	142.000	147.000	4
Bidello	106.000	110.000	115.000	118.000	121.000	127.000	132.000	4
<i>Servizi di meteorologia e climatologia.</i>								
Custode	106.000	110.000	114.000	116.000	118.000	—	—	4
<i>Stabilimenti ittiogenici.</i>								
Capo piscicoltore	132.000	136.000	139.000	142.000	—	—	—	4
Piscicoltore	114.000	117.000	120.000	125.000	130.000	—	—	4
<i>Laboratorio centrale di idrobiologia.</i>								
Preparatore	114.000	117.000	120.000	125.000	130.000	—	—	4

Tabella n. 10.

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
<i>Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi.</i>								
Commesso superiore, messaggere di 1ª classe ed equiparato	143.000	147.000	—	—	—	—	—	4
Messaggere di 2ª classe ed equiparato	129.000	134.000	138.000	142.000	—	—	—	4
Primo commesso ed equiparato	114.000	117.000	120.000	124.000	128.000	—	—	3
Commesso ed equiparato	90.000	95.000	100.000	106.000	112.000	—	—	2

Tabella n. 11.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO.

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
<i>Amministrazione metrica.</i>								
Bollatore usciere	106.000	110.000	114.000	117.000	120.000	123.000	—	4

Segue: ALLEGATO II.

Tabella n. 12.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
<i>Amministrazione autonoma delle strade statali.</i>								
Capo cantoniere di 1ª classe .	138.000	142.000	147.000	—	—	—	—	3
Capo cantoniere di 2ª classe .	120.000	123.000	127.000	130.000	134.000	137.000	—	4

ALLEGATO III.

Paghe dei salariati e retribuzioni degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi.

Tabella n. 1.

PAGHE LORDE GIORNALIERE DEI SALARIATI PERMANENTI E TEMPORANEI.

CLASSI DI PAGA	Gruppo dei capi operai	1ª categoria specializzati	2ª categoria qualificati	3ª categoria comuni	4ª categoria manovali	5ª categoria apprendisti	6ª categoria operaie specializzate	7ª categoria operaie comuni
1ª	480,80	410,80	358,60	342,40	326,80	226,80	340,40	282 —
2ª	488 —	419,20	367,80	345,60	330 —	234 —	344,40	287,20
3ª	495,20	427,60	377 —	350,80	334 —	—	348,40	292,40
4ª	502,40	436 —	386,60	354,80	338 —	—	352,80	297,60
5ª	510,80	444,40	395,80	360 —	342,40	—	356,80	302,80
6ª	—	452,40	405,40	365,20	346,40	—	361,20	308 —
7ª	—	460,80	414,60	370,40	350,80	—	365,20	313,20
8ª	—	469,20	423,80	375,60	354,80	—	369,20	318,40
9ª	—	480,80	438 —	—	—	—	—	—

Segue: ALLEGATO III.

Tabella n. 2.

PAGHE LORDE GIORNALIERE DEI SALARIATI TEMPORANEI
DELLA MARINA MILITARE CON DENOMINAZIONE DI « AGENTI AUSILIARI DEI FARI ».

QUALIFICA DEL PERSONALE	Per il 1° anno di servizio	Dal 2° al 4° anno	Dal 5° all'8° anno	Dal 9° anno in poi
A. A. specializzati per segnalamenti di 1ª categoria.	286	312	333	359
A. A. non specializzati per segnalamenti di 1ª categoria.	271	289	305	315
A. A. per segnalamenti di 2ª categoria.	260	276	286	293
A. A. per segnalamenti di 3ª categoria	177	195	208	221

Tabella n. 3.

RETRIBUZIONE LORDA MENSILE DEGLI INCARICATI STABILI ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI.

AUMENTI PERIODICI	Per la vigilanza finanziaria marittima e lacuale			Per i servizi delle strade nazionali e tronchi idraulici			
	Gruppo I	Gruppo II		Gruppo III		Gruppo IV	
	Incaricati superiori	Incaricati	Incaricati inferiori	Cantonieri scelti 1ª classe	Cantonieri scelti 2ª classe	Cantonieri	Guardiani idraulici
1°	10.400	9.700	8.800	9.500	9.100	(a) 8.800	8.600
2°	10.800	9.900	9.000	9.700	9.300	8.900	8.800
3°	11.100	10.100	9.100	9.800	9.400	9.000	9.000
4°	11.500	10.300	9.400	9.900	9.500	9.100	9.300
5°	11.900	10.400	9.700	—	—	—	—

(a) Retribuzione unica degli allievi cantonieri.

ALLEGATO IV.

Tabella n. 1.

Stipendi e paghe per i sottufficiali.

SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri)

GRADO	STIPENDI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia . . .	138.000	143.000	150.000	158.000	163.000	169.000	4, 4, 4, 4, 3	18, 22, 26, 30, 33
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti.	134.000	140.000	146.000	153.000	158.000	164.000	4, 4, 4, 4, 3	18, 22, 26, 30, 33
Maresciallo capo e gradi corrispondenti.	121.000	127.000	132.000	136.000	—	—	4, 4, 3	14, 18, 21
Maresciallo ordinario . . .	115.000	118.000	122.000	127.000	—	—	4	10, 14, 18

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	Con anni di servizio militare effettivo					
		4	7	9	12	15	18
Sergente maggiore	253	—	266	279	292	303	—
Sergente	212	247	—	—	—	—	—

GRADO	STIPENDI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Capo di 1ª classe	134.000	140.000	146.000	153.000	158.000	164.000	4,3,3,3,3	16,19,22,25,28
Capo di 2ª classe	121.000	127.000	132.000	136.000	—	—	4,3,2	14,17,19
Capo di 3ª classe	115.000	118.000	122.000	127.000	—	—	4,4,3	10,14,17

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	Con anni di servizio militare effettivo					
		6	7	9	12	15	18
Secondo capo	253	—	266	279	292	303	—
Sergente	212	—	—	—	—	—	—

Nota. — La paga giornaliera dei secondi capi vincolati con ferma di leva è di lire 212.

Segue: ALLEGATO IV.

Tabella n. 3.

SOTTUFFICIALI DELL'AERONAUTICA

GRADO	STIPENDI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia . . .	138.000	143.000	150.000	158.000	163.000	169.000	4, 3, 3, 3, 3	16, 19, 22, 25, 28
Maresciallo di 1ª classe . . .	134.000	140.000	146.000	153.000	158.000	164.000	4, 3, 3, 3, 3	—
Maresciallo di 2ª classe . . .	121.000	127.000	132.000	136.000	—	—	4, 3, 2	—
Maresciallo di 3ª classe . . .	115.000	118.000	122.000	127.000	—	—	4, 4, 3	—

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	Con anni di servizio militare effettivo					
		6	7	9	12	15	18
Sergente maggiore	253	—	266	279	292	303	—
Sergente	212	247	—	—	—	—	—

Nota. — La paga giornaliera dei sergenti maggiori e dei sergenti vincolati con ferma di leva è, rispettivamente, di lire 212 e di lire 197.

Tabella n. 4.

SOTTUFFICIALI DEI CARABINIERI, DELLA GUARDIA DI FINANZA, DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI E DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.

GRADO	STIPENDI						Anni richiesti per gli aumenti periodici (a)	Anni di servizio complessivo (b)
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia dei carabinieri e della guardia di finanza.	143.000	151.000	158.000	164.000	172.000	—	4, 4, 3, 3	16, 20, 23, 26
Maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri e maresciallo maggiore della guardia di finanza ed equiparati dei Corpi di cui sopra.	140.000	147.000	153.000	159.000	167.000	—	4, 4, 3, 3	16, 20, 23, 26
Maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri e maresciallo capo della guardia di finanza ed equiparati dei Corpi di cui sopra	132.000	136.000	139.000	142.000	149.000	—	3	13, 16, 19, 22
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri e maresciallo della guardia di finanza ed equiparati dei Corpi di cui sopra.	123.000	127.000	129.000	132.000	134.000	138.000	3	9, 12, 15, 18, 21

(a) Esclusi i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

(b) Richiesti per gli aumenti periodici dei sottufficiali del Corpo degli agenti di Pubblica Sicurezza.

Segue: ALLEGATO IV.

Segue: Tabella n. 4.

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	Con anni di servizio					
		3	6	9	12	15	18
Brigadiere dei carabinieri ed equiparati dei Corpi di cui sopra	292	297	310	320	328	332	336
Vice brigadiere dei carabinieri ed equiparati dei Corpi di cui sopra	284	292	303	310	320	328	—

Nota. — La presente tabella è applicabile anche ai sottufficiali del Corpo Equipaggi Militari Marittimi, categoria Servizi portuali, ai quali con l'articolo 102 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, è stato transitoriamente conservato il trattamento dei sottufficiali delle Capitanerie di porto da cui provengono, nonché al personale dei corrispondenti gradi del Corpo delle foreste.

ALLEGATO V.

Paghe dei graduati e militi.

MILITARI DI TRUPPA DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA,
GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA E AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI.

GRADO	PAGHE					
	Iniziali	Alla ammissione alla 1 ^a rafferma triennale ovvero con 3 anni di servizio	Alla ammissione alla 2 ^a rafferma triennale ovvero con 6 anni di servizio	Alla ammissione alla 3 ^a rafferma triennale ovvero con 9 anni di servizio	Al compimento del 3 ^o anno dalla ammissione alla 3 ^a rafferma triennale ovvero con 12 anni di servizio	Al compimento del 6 ^o anno dalla ammissione alla 3 ^a rafferma triennale ovvero con 15 anni di servizio.
Appuntato dei carabinieri e della guardia di finanza, guardia scelta di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.	234	247	259	272	285	297
Carabiniere, finanziere, guardia di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia.	219	237	246	257	266	272
Carabiniere ausiliario.						197

Nota. — La presente tabella si applica anche al personale dei corrispondenti gradi del Corpo delle foreste.

Segue: ALLEGATO VI.

Gruppo	Grado ferroviario	Corrispondente grado delle altre Amministrazioni statali	QUALIFICA	STIPENDI								Anni richiesti per gli aumenti periodici			
				Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento	Al 8° aumento				
B	9°	XI	Segretario Segretario tecnico Disegnatore Assistente lavori	150.000	154.000	158.000	164.000	167.000	170.000	—	—	—	—	—	2, 2, 3, 3, 3
C	6°	IX	Applicato capo Aiutante designatore capo Aiutante assistente lavori capo	201.000	206.000	211.000	216.000	—	—	—	—	—	—	—	4, 5, 5
C	7°	X	Applicato principale <i>ad personam</i>	190.000	194.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
C	8°	X	Applicato principale Aiutante designatore principale Aiutante assistente lavori principale	175.000	180.000	185.000	190.000	—	—	—	—	—	—	—	4, 5, 5
C	9°	XI	Applicato Aiutante designatore di 1ª classe Aiutante assistente lavori	150.000	154.000	158.000	164.000	167.000	170.000	—	—	—	—	—	4, 4, 4, 4
d'ord.	9°	—	Scrivana principale	150.000	154.000	158.000	164.000	167.000	170.000	—	—	—	—	—	4, 4, 4, 4
»	10°	—	Aiutante	127.000	129.000	132.000	134.000	136.000	138.000	141.000	143.000	145.000	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
»	»	—	Alunno d'ordine Aiutante designatore Sorvegliante dei lavori	124.000	127.000	129.000	132.000	134.000	136.000	138.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
»	»	—	Scrivana	119.000	121.000	124.000	127.000	129.000	132.000	134.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
subalt.	11°	—	Commesso	124.000	127.000	130.000	132.000	134.000	136.000	138.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
»	12°	—	Usciere di 1ª classe	121.000	123.000	127.000	129.000	131.000	133.000	136.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
»	13°	—	Usciere	116.000	118.000	120.000	122.000	124.000	127.000	129.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
»	14°	—	Inservente	112.000	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000	125.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3

Segue: PERSONALE DEGLI UFFICI

Nota. — Gli stipendi del direttore generale e del vice-direttore generale sono, rispettivamente, quelli del grado III e IV delle altre Amministrazioni statali.

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	S T I P E N D I								Anni richiesti per gli aumenti periodici												
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		Al 8° aumento											
5°	Capo stazione superiore	235.000	240.000	245.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 4	
6°	Capo stazione principale	207.000	210.000	213.000	216.000	220.000	224.000	224.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 4	
7°	Capo gestione principale	188.000	192.000	196.000	200.000	204.000	208.000	208.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3	
	Capo stazione di 1ª classe																					
8°	Capo gestione di 1ª classe	180.000	182.000	185.000	188.000	192.000	196.000	200.000	200.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3	
	Capo telegrafista di 2ª classe																					
9°	Capo stazione di 3ª classe <i>ad personam</i>	164.000	168.000	172.000	176.000	179.000	182.000	185.000	185.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3	
	Capo telegrafista di 3ª classe <i>ad personam</i>																					
9°	Sottocapo	151.000	155.000	158.000	164.000	167.000	170.000	173.000	173.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3	
10°	Aiutante	129.000	132.000	134.000	136.000	138.000	141.000	143.000	145.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
»	Alunno d'ordine	127.000	129.000	132.000	134.000	136.000	138.000	141.000	141.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 2, 3, 3
»	Scrivana	123.000	127.000	129.000	132.000	134.000	136.000	138.000	138.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
11°	Manovratore capo	122.000	124.000	127.000	130.000	132.000	134.000	136.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	2, 2, 2, 2, 2, 3
»	Deviatore capo	122.000	124.000	127.000	130.000	132.000	134.000	136.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3
»	Guardamerci	120.000	122.000	124.000	127.000	130.000	132.000	134.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
12°	Capo squadra manovratori	119.000	121.000	123.000	127.000	129.000	131.000	133.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	2, 2, 2, 2, 2, 2, 3
»	Capo squadra deviatori	119.000	121.000	123.000	127.000	129.000	131.000	133.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3
»	Guardasala	116.000	119.000	121.000	123.000	127.000	129.000	131.000	133.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
13°	Manovratore	114.000	116.000	118.000	120.000	122.000	124.000	127.000	129.000	131.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	2, 2, 2, 2, 3, 3
»	Deviatore	114.000	116.000	118.000	120.000	122.000	124.000	127.000	129.000	131.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	2, 2, 3, 3, 3, 3, 3

PERSONALE DELLE STAZIONI

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	S T I P E N D I										Anni richiesti per gli aumenti periodici
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento	Al 8° aumento		
PERSONALE DEI TRENI												
7°	Capo personale viaggiante principale.	180.000	182.000	184.000	186.000	188.000	190.000	192.000	194.000	197.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3	
»	Controllore viaggiante principale.	176.000	178.000	180.000	182.000	184.000	186.000	188.000	190.000	192.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3	
8°	Capo personale viaggiante di 1ª classe.	170.000	172.000	174.000	176.000	178.000	180.000	182.000	185.000	188.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3	
»	Controllore viaggiante di 1ª classe.	168.000	170.000	172.000	174.000	176.000	178.000	180.000	182.000	185.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3	
9°	Capo personale viaggiante di 2ª classe <i>ad personam</i> .	158.000	160.000	162.000	164.000	166.000	168.000	171.000	173.000	175.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3	
»	Controllore viaggiante di 2ª classe <i>ad personam</i> .	156.000	158.000	160.000	162.000	164.000	166.000	168.000	171.000	173.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3	
9°	Capo personale viaggiante.	153.000	155.000	157.000	159.000	162.000	164.000	166.000	168.000	170.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3	
»	Controllore viaggiante.	151.000	153.000	155.000	157.000	159.000	162.000	164.000	166.000	168.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3	
»	Conduttore capo di 1ª classe.	132.000	134.000	136.000	138.000	142.000	144.000	146.000	150.000	—	1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3	
10°	Conduttore capo.	123.000	127.000	129.000	132.000	134.000	136.000	138.000	141.000	—	2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3	
11°	Conduttore principale.	120.000	122.000	124.000	127.000	130.000	132.000	134.000	136.000	—	2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3	
12°	Conduttore.	116.000	119.000	121.000	123.000	127.000	129.000	131.000	134.000	—	2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3	
13°	Frenatore.	110.000	114.000	116.000	118.000	120.000	122.000	124.000	127.000	—	2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3	
PERSONALE DI MACCHINA												
5°	Capo deposito superiore.	235.000	240.000	245.000	—	—	—	—	—	—	—	4, 4
6°	Capo deposito principale.	210.000	213.000	216.000	220.000	224.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 2, 4
7°	Capo deposito di 1ª classe.	192.000	196.000	200.000	204.000	208.000	212.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 2, 3, 3
8°	Capo deposito di 2ª classe.	182.000	185.000	188.000	192.000	196.000	200.000	204.000	—	—	—	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Capo deposito di 3ª classe <i>ad personam</i> .	172.000	176.000	179.000	182.000	185.000	188.000	192.000	—	—	—	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Capo deposito di 3ª classe.	167.000	170.000	173.000	176.000	180.000	182.000	186.000	—	—	—	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3
»	Macchinista di 1ª classe.	146.000	150.000	152.000	154.000	156.000	158.000	160.000	164.000	—	—	1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3
10°	Macchinista di 2ª classe.	138.000	141.000	143.000	145.000	147.000	150.000	152.000	154.000	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
11°	Macchinista di 3ª classe.	132.000	134.000	136.000	138.000	141.000	143.000	145.000	149.000	—	—	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3
»	Aiuto macchinista.	122.000	124.000	127.000	130.000	132.000	134.000	136.000	138.000	—	—	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3
12°	Capo squadra accudienti e manovali <i>ad personam</i> .	119.000	121.000	123.000	127.000	129.000	131.000	134.000	—	—	—	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3
13°	Accudiente <i>ad personam</i> .	114.000	116.000	118.000	120.000	122.000	124.000	127.000	—	—	—	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	S T I P E N D I										Anni richiesti per gli aumenti periodici
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento	Al 8° aumento		
PERSONALE DELLA LINEA												
9°	Sorvegliante della linea di 1ª classe	134.000	136.000	138.000	142.000	144.000	146.000	150.000	152.000	154.000	1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3	
10°	Sorvegliante della linea	127.000	129.000	132.000	134.000	136.000	138.000	141.000	143.000	145.000	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3	
12°	Capo squadra cantonieri	119.000	121.000	123.000	127.000	129.000	131.000	134.000	—	—	2, 2, 3, 3, 3, 3	
14°	Guardiano <i>ad personam</i>	108.000	112.000	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000	—	—	2, 2, 3, 3, 3, 3	
	Cantoniere.	108.000	112.000	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000	—	—	2, 2, 3, 3, 3, 3	
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA												
10°	Capo guardia <i>ad personam</i>	123.000	127.000	129.000	132.000	134.000	136.000	138.000	141.000	—	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3	
12°	Sottocapo guardia <i>ad personam</i>	119.000	121.000	123.000	127.000	129.000	131.000	134.000	—	—	2, 2, 3, 3, 3, 3	
13°	Guardia <i>ad personam</i>	114.000	116.000	118.000	120.000	122.000	124.000	127.000	—	—	2, 2, 3, 3, 3, 3	
PERSONALE TECNICO ED OPERAIO												
5°	Capo tecnico superiore.	235.000	240.000	245.000	—	—	—	—	—	—	4, 4	
6°	Capo tecnico principale	207.000	210.000	213.000	216.000	220.000	224.000	—	—	—	2, 2, 2, 3, 4	
7°	Capo tecnico di 1ª classe.	188.000	192.000	196.000	200.000	204.000	208.000	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3	
8°	Capo tecnico di 2ª classe	180.000	182.000	185.000	188.000	192.000	196.000	200.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3	
9°	Capo tecnico di 3ª classe <i>ad personam</i>	168.000	172.000	176.000	179.000	182.000	185.000	188.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3	
9°	Capo tecnico di 3ª classe	151.000	155.000	158.000	164.000	167.000	170.000	173.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3	
10°	Sottocapotecnico	138.000	141.000	143.000	145.000	147.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 3	
11°	Verificatore <i>ad personam</i>	128.000	130.000	132.000	134.000	136.000	138.000	141.000	143.000	—	2, 2, 2, 2, 3, 3	
12°	Operaio di 1ª classe	121.000	123.000	127.000	129.000	131.000	133.000	136.000	138.000	—	2, 2, 2, 2, 3, 3	
13°	Operaio	116.000	118.000	120.000	122.000	124.000	127.000	129.000	131.000	—	2, 2, 2, 2, 3, 3	
14°	Aiutante operaio.	108.000	112.000	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000	125.000	—	1, 2, 2, 2, 3, 3, 3	
PERSONALE DI MANOVALANZA												
12°	Capo squadra manovali.	119.000	121.000	123.000	127.000	129.000	131.000	133.000	136.000	138.000	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3	
14°	Manovale.	108.000	112.000	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000	—	—	2, 2, 3, 3, 3, 3	
»	Manovale (donna).	85.000	89.000	91.000	95.000	98.000	—	—	—	—	2, 3, 3, 3	

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI								Anni richiesti per gli aumenti periodici												
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		Al 8° aumento											
5°	Comandante di 1ª classe	235.000	240.000	245.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 4	
6°	Capo macchinista di 1ª classe	210.000	213.000	216.000	220.000	224.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 4	
	Capo macchinista di 2ª classe	188.000	192.000	196.000	200.000	204.000	208.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3
7°	Ufficiale navale di 1ª classe	180.000	182.000	185.000	188.000	192.000	196.000	200.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
	Ufficiale macchinista di 2ª classe	164.000	168.000	172.000	176.000	179.000	182.000	185.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
8°	Ufficiale navale di 2ª classe	158.000	164.000	167.000	170.000	173.000	176.000	180.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
	Ufficiale macchinista di 3ª classe <i>ad personam</i>	138.000	141.000	143.000	145.000	147.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3
9°	Primo nostromo	128.000	130.000	132.000	134.000	136.000	138.000	141.000	143.000	145.000	147.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
	Capo motorista	121.000	123.000	127.000	129.000	131.000	133.000	136.000	138.000	141.000	143.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
10°	Capo elettricista	114.000	116.000	118.000	120.000	122.000	124.000	127.000	129.000	131.000	133.000	136.000	138.000	141.000	143.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
	Capo elettricista	108.000	112.000	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000	125.000	127.000	129.000	131.000	133.000	136.000	138.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
11°	Secondo nostromo	108.000	112.000	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000	125.000	127.000	129.000	131.000	133.000	136.000	138.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
	Motorista di 1ª classe	108.000	112.000	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000	125.000	127.000	129.000	131.000	133.000	136.000	138.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
12°	Elettricista di 1ª classe	108.000	112.000	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000	125.000	127.000	129.000	131.000	133.000	136.000	138.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
	Carpentiere di 1ª classe	108.000	112.000	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000	125.000	127.000	129.000	131.000	133.000	136.000	138.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
13°	Marinaio scelto	108.000	112.000	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000	125.000	127.000	129.000	131.000	133.000	136.000	138.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
	Fuochista	108.000	112.000	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000	125.000	127.000	129.000	131.000	133.000	136.000	138.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
14°	Carpentiere	108.000	112.000	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000	125.000	127.000	129.000	131.000	133.000	136.000	138.000	—	—	—	—	—	—	1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3
	Marinaio	108.000	112.000	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000	125.000	127.000	129.000	131.000	133.000	136.000	138.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
14°	Carbonaio	108.000	112.000	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000	125.000	127.000	129.000	131.000	133.000	136.000	138.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3

PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO

Nota. — Le persone di equipaggio dei gradi 10° e 11° sono considerate sottufficiali.

ALLEGATO VII.

Personale non di ruolo.

Tabella n. 1.

RETRIBUZIONI MENSILI
DEL PERSONALE CIVILE STATALE NON DI RUOLO.

disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, e di quello assunto a ferma temporanea ai sensi del regio decreto 8 giugno 1942, n. 740.

	Retribuzione mensile (a)
CATEGORIA I. — Personale in possesso di diploma di laurea:	
a) se assunto per disimpegnare mansioni di carattere essenzialmente tecnico proprie dei ruoli di gruppo A con inizio di carriera al grado X o superiore	L. 12.500
b) se assunto per disimpegnare mansioni proprie dei ruoli di gruppo A con inizio di carriera al grado XI	» 11.500
CATEGORIA II. — Personale in possesso di diploma di scuola media di 2° grado assunto per disimpegnare mansioni esecutive di carattere tecnico, amministrativo o contabile proprie dei ruoli di gruppo B	» 10.300
CATEGORIA III. — Personale in possesso di diploma di scuola media di 1° grado assunto per disimpegnare mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo C e personale a ferma temporanea assunto per servizio di copia	» 8.800
CATEGORIA IV. — Personale assunto anche a ferma temporanea per disimpegnare mansioni di fatica o comunque pertinenti ai ruoli del personale subalterno	» 7.500

(a) Suscettibile degli aumenti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Tabella n. 2.

PERSONALE A CONTRATTO
DELLA AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI
(A. N. A. S.).

Qualifica	Retribuzione annua iniziale (a)
Ingegneri	L. 150.000
Vice segretari	» 147.000
Aiuto segretari, geometri	» 141.000
Disegnatori	» 136.000
Assistenti	» 132.000
Archivisti	» 123.000
Applicati, casellanti, bigliettai	» 115.000
Dattilografi	» 99.000
Uscieri	» 98.000

(a) Suscettibile degli aumenti previsti dall'articolo 6 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302.

ALLEGATO VIII.

Stipendi dei segretari comunali e dei segretari provinciali.

Tabella n. 1.

SEGRETARI COMUNALI.

GRADO E QUALIFICA DEL SEGRETARIO ASSEGNATO AL COMUNE		STIPENDI					Anni richiesti per gli aumenti periodici
Grado	QUALIFICA	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	
I	Segretario generale di 1ª classe	370.000	385.000	400.000	—	—	4
II	Segretario generale di 2ª classe	305.000	315.000	325.000	—	—	4
III	Segretario capo di 1ª classe	260.000	266.000	274.000	—	—	4
IV	Segretario capo di 2ª classe	230.000	235.000	240.000	245.000	—	4
V	Segretario capo di 3ª classe	201.000	206.000	211.000	216.000	—	4
VI	Segretario di 1ª classe	175.000	180.000	185.000	190.000	—	4, 4, 5
VII	Segretario di 2ª classe	150.000	154.000	158.000	164.000	170.000	2, 2, 3, 3
VIII	Segretario di 3ª classe	124.000	127.000	130.000	133.000	136.000	2

Nota. — Per l'assegnazione del grado ai segretari comunali restano fermi i criteri stabiliti dalla legge 27 giugno 1942, n. 851 e annessa tabella A.

Tabella n. 2.

SEGRETARI PROVINCIALI.

GRADO E QUALIFICA DEL SEGRETARIO ASSEGNATO ALLA PROVINCIA		STIPENDI				Anni richiesti per gli aumenti periodici
Grado	QUALIFICA	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	
I	Segretario provinciale generale di 1ª classe	370.000	385.000	400.000	—	4
II	Segretario provinciale generale di 2ª classe	305.000	315.000	325.000	—	4
III	Segretario provinciale capo di 1ª classe	260.000	266.000	274.000	—	4
IV	Segretario provinciale capo di 2ª classe	230.000	235.000	240.000	245.000	4

Nota. — Per l'assegnazione del grado ai segretari provinciali restano fermi i criteri stabiliti dalla legge 27 giugno 1942, n. 851 e annessa tabella B.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

19 OTTOBRE 1947, N. 1262

Modificazioni agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 8 agosto 1947, n. 778, concernente l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli Enti locali ed, in genere, dagli Enti di diritto pubblico.

Articolo unico.

Agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 agosto 1947, n. 778, sono aggiunti rispettivamente i seguenti commi:

Art. 10. - « L'approvazione da parte del Ministro competente e del Ministro per il tesoro, delle deliberazioni di cui al primo comma del presente articolo, è obbligatoria unicamente quando dette deliberazioni si riferiscono a personale appartenente ad Enti ed Istituti che sono a carico totale del bilancio statale ».

Art. 11. - « Ferma l'osservanza di particolari norme legislative che dispongano specificatamente l'intervento del Ministro per il tesoro nei regolamenti organici del personale degli Enti ed Istituti di cui al presente articolo, l'articolo medesimo si applica unicamente quando i regolamenti ai quali esso si riferisce contemplano personale di Enti ed Istituti a carico totale del bilancio statale ».